

minato ente immobiliare, o un diritto relativo al medesimo. In difetto di tale iscrizione il diritto di espropriazione non potrà essere opposto ai terzi, che sulla fede de' pubblici libri avessero intrapreso intorno allo stesso immobile, o ai diritti relativi un qualche affare che ne limitasse la libertà di disporre; ma dovranno essere anche in loro confronto riattivate le pratiche dalla legge prescritte, e in loro confronto pronunziata pure occorrendo l'espropriazione.

§. 10.

Così del pari il diritto derivante allo Stato dalle Reversali di demolizioni, ed ogni altra pretesa erariale che stia a carico d'un immobile, e non rifletta l'imposta diretta entro i termini del §. 116, N. 41, Giud. Reg. o quella pei trasferimenti d'una cosa o d'un diritto contemplata dalla Patente Sovrana 9 febr. 1850, non potranno essere opposte ai terzi se non saranno state regolarmente iscritte a cura di chi ne ha interesse; salvo in ogni caso allo Stato il regolare esercizio del suo diritto di espropriazione.

Anche di questi due pesi si trovò di fare una particolare menzione, perchè stante la speciale loro natura potea per avventura credersi che i relativi diritti si potessero far valere contro ai terzi anche senza iscrizione, nel qual caso è troppo chiaro come i terzi avrebbero potuto assai facilmente essere tratti in errori ed inganni, dai quali la disposizione di questi §§. è diretta a premunirli. Il secondo dei §§. non dispone poi che analogamente a quanto era ordinato col decreto Aulico 19 Novembre 1818, N. 1517 sull'annotazione nei libri fondiarii delle reversali di demolizione.

§. 11.

Coloro soltanto che allo spirare dei suaccennati tre anni si troveranno intestati nei Libri del